

Relazione illustrativa

A quasi cinque anni dall'emanazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - sul quale sono già intervenute alcune modificazioni e integrazioni - il Parlamento, con la delega contenuta nell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha dettato i principi ed i criteri direttivi per una riforma volta sia ad adeguare il testo del Codice al veloce sviluppo intervenuto nell'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione che ad assicurare maggiore effettività alle molte norme, a carattere programmatico o recanti indicazioni di principio, la cui attuazione ha, finora, segnato il passo, vuoi per l'inerzia delle amministrazioni vuoi per l'oggettiva scarsità delle risorse disponibili.

Il Codice dell'amministrazione digitale traccia il quadro legislativo generale entro cui può e deve attuarsi la digitalizzazione dell'azione amministrativa. Esso nasce dalla convinzione che la digitalizzazione dell'azione amministrativa sia una vera e propria funzione di governo e che l'utilizzo delle nuove tecnologie debba avvenire nel contesto di una riorganizzazione dei processi e delle strutture in modo da sfruttare al meglio le potenzialità dei nuovi strumenti.

Le disposizioni del Codice si applicano a tutte le amministrazioni statali, regionali e locali, nel rispetto del riparto di competenza dell'articolo 117 della Costituzione, e il Sistema pubblico di connettività, che il Codice disciplina, è una rete che connette tutte queste Amministrazioni.

Il Codice, inoltre, sancisce veri e propri "diritti dei cittadini e delle imprese" in materia di uso delle tecnologie nelle comunicazioni con le amministrazioni e di partecipazione al procedimento amministrativo tramite l'uso degli strumenti informatici e telematici.

Tuttavia questo pur ampio spettro di disposizioni si è rivelato, nel tempo, insufficiente per realizzare le auspiccate e indifferibili innovazioni.

Occorrono, pertanto, ulteriori, consistenti, interventi sia sul piano normativo che su quello amministrativo.

Quanto ai primi occorre, anzitutto, integrare il Codice con norme che ne impongano l'attuazione in modo più incisivo e stringente da parte dei pubblici dipendenti e in particolare dei dirigenti, sia attraverso misure premiali, sia con provvedimenti sanzionatori.

Inoltre, poichè il Codice è un insieme di norme sostanzialmente di principio, che tende a non congelare a livello di fonte primaria la normativa ma rimanda molto spesso, per la formulazione di regole tecniche ad appositi decreti del Governo, occorrerà, in ogni caso completarne il quadro, al fine di dare puntuale disciplina e concreta applicazione alle soluzioni tecnologiche da adottare.

Si impongono anche ulteriori interventi a livello normativo per assicurare meccanismi di incentivazione a favore singole Amministrazioni, ad esempio garantendo a quelle più “virtuose” la possibilità di riutilizzare, almeno in parte, i risparmi ottenuti tramite l’utilizzo delle tecnologie digitali.

Si tratta, in sostanza, di sviluppare in modo deciso, concreto e operativo il grande progetto della pubblica amministrazione digitale impostato nel 2005, offrendo ai responsabili politici e amministrativi gli strumenti necessari per innovare in modo profondo, rapido, definitivo e strutturale l’azione dei pubblici uffici.

Questi sono gli orientamenti di fondo della delega e in questo solco si muove il presente schema di decreto legislativo che intende dare attuazione, il più possibile puntuale, ai quindici criteri di delegazione contenuti nell’articolo 33. della legge n.69 del 2009.

I criteri in questione rispondono, in estrema sintesi, ad alcune precise finalità: sanzionare comportamenti delle amministrazioni in contrasto con l’esigenza dello sviluppo dell’amministrazione digitale e premiare, invece, le migliori pratiche; assicurare un miglior servizio e relazioni semplificate con i cittadini e le imprese; implementare e controllare la digitalizzazione dell’amministrazione e alimentare tale processo con i risparmi derivanti dalla riorganizzazione delle strutture e dei servizi; incrementare la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.

L’intervento riformatore è comunque strutturato in modo da consentire alle amministrazioni di realizzare gli interventi di loro competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla legge delega.

Si illustrano di seguito, nel dettaglio, le principali disposizioni dello schema di decreto legislativo.

L’articolo 1 dello schema introduce modifiche alle definizioni di cui all’art. 1 del CAD.

In particolare viene modificata la **lettera b)** attribuendo all’espressione “autenticazione” un significato diverso dall’attuale. Per autenticazione si intende un’operazione inerente il documento informatico che ne consente la validazione attraverso l’associazione al documento di taluni dati inerenti l’autore o le circostanze della redazione. In tal senso la modifica riconduce il termine autenticazione al significato che gli viene attribuito nel codice civile, ove pure si fa riferimento ad un’operazione inerente l’attribuzione di un particolare valore giuridico al documento. (In quel caso la sottoscrizione autografa di documento cartaceo).

Gli inserimenti **delle lettere i-bis , i-ter e i-quater** sono correlati alle profonde modifiche introdotte alla disciplina di cui agli artt. 20 e ss. sul documento informatico e le copie, di cui si dirà più avanti.

E' apparso necessario distinguere tra la copia informatica e il duplicato informatico; quest'ultimo consiste nella produzione di un documento informatico del tutto identico a quello, sempre informatico, da cui è tratto e non distinguibile, in concreto, da questo, in quanto formato dalla medesima sequenza di valori binari; al contrario la copia informatica di un documento informatico consiste in un documento informatico che viene tratto da un originale informatico che resta però distinguibile, presentando diversa sequenza di valori binari (ad esempio poiché si utilizza un diverso formato, come nel caso di una copia in formato PDF di un originale in word).

Con la **lettera q-bis**) viene introdotta la definizione di "firma elettronica avanzata". Tale definizione corrisponde perfettamente, nella sostanza, all' analoga definizione contenuta nella direttiva europea n. 93 del 1999; si è ritenuto opportuno accogliere nell'ordinamento italiano tale tipologia di firma elettronica poiché, in relazione all'evoluzione tecnologica, si può oggi concretamente configurare una serie di soluzioni tecniche che, senza giungere a configurare una vera e propria firma digitale o qualificata (cioè basata su un certificato qualificato) può comunque mettere a disposizione dell'utente (e fra questi delle P.A.) strumenti di firma di buon livello di sicurezza e attendibilità , che si pongono come strumenti atti a semplificare, e quindi favorire, l'uso delle nuove tecnologie.

La **lettera u-bis**) sostituisce la precedente definizione di autenticazione informatica (che , come si è visto, assume diverso significato). L'utilizzo della parola " identificazione" è certamente più appropriato e di immediata comprensibilità, giacché si fa riferimento proprio alla possibilità di " riconoscere" un soggetto e di validarne le operazioni compiute in rete grazie alla " lettura" dei dati attribuiti ad esso in modo esclusivo e univoco.

L'articolo 2 modifica i commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 2 del Codice. Al comma 2 si statuisce che le norme del Codice si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni nel rispetto del riparto di competenza previsto dall'articolo 117 della Costituzione e che a queste sono equiparate le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico **inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).**

Nell'ottica di ottenere una piena, stringente e vincolante attuazione del Codice viene poi fatto esplicito e diretto riferimento alla rilevanza della attuazione delle direttive annuali concernenti l'applicazione del Codice, oltre che ai fini della responsabilità dirigenziale, ai fini della valutazione delle performance organizzativa e individuale di cui al recente decreto legislativo n. 150 del 2009.

Con l'**articolo 3**, si amplia il diritto dei cittadini e delle imprese ad interagire con le nuove tecnologie non solo con le pubbliche amministrazioni, ma anche con le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico.

Il comma 1 **dell'articolo 4** che modifica l'articolo 5 del Codice stabilisce che le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Inoltre si introduce una importante innovazione in base alla quale le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza o nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i **pagamenti** in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al **tesoriere dell'ente**, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata **oppure le contabilità speciali interessate**. La disciplina di dettaglio, **ivi compresa la fissazione dei termini da cui decorre la disposizione di cui al comma 1**, è rimessa a decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito DigitPA.

Il comma 2 **dell'articolo 4** dello schema, introduce nel Codice un nuovo articolo, *5-bis* nel quale si prevede una ulteriore innovazione di notevole portata: la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra imprese e amministrazioni pubbliche, nonché l'adozione e la comunicazione da parte di quest'ultime di atti e provvedimenti amministrativi avverrà esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per attuare tale previsione viene disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, siano fissate le modalità di attuazione e individuato il termine a decorrere dal quale si applica la presente disposizione, mentre viene affidato a DigitPA, anche avvalendosi dei centri di competenza di cui all'articolo 17, il compito di verificarne l'attuazione. Infine, al Governo viene affidato il compito di promuovere, in sede di Conferenza unificata un'intesa con Regioni ed Enti locali finalizzata all'adozione di indirizzi utili per giungere - anche per le comunicazioni tra imprese e amministrazioni regionali e locali nonché per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi- all'impiego esclusivo delle nuove tecnologie.

L'articolo 5 novella l'articolo 6 del Codice, e dispone che le pubbliche amministrazioni utilizzano soltanto la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione telematica di comunicazioni per le quali sia necessaria una ricevuta di consegna a quei soggetti che abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo. Le disposizioni che riguardavano l'applicabilità delle disposizioni contenute nel comma 1, relative alla PEC, alle Regioni ed agli Enti locali sono abrogate

L'articolo 6 prevede che tutte le pubbliche amministrazioni provvedano alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi all'utenza, sviluppando le tecnologie dell'ICT.

L'articolo 7 apporta modifiche all'articolo 10 del Codice in modo da armonizzare le disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive alla nuova disciplina di cui all'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 2008.

L'articolo 8, che modifica l'articolo 12 del Codice, si muove nella stessa ottica descritta con riferimento al nuovo comma 2 - bis dell'art. 2.

Viene, in particolare, confermato e rafforzato il collegamento fra l'emanazione delle direttive ministeriali per l'azione amministrativa e la redazione del piano di performance di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009.

Ai sensi **dell'articolo 9**, le pubbliche amministrazioni quantificano i risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle proprie organizzazione e dall'informatizzazione dei procedimenti destinandoli per due terzi ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 150 del 2009, e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.

In virtù dell'articolo 17 del Codice, come modificato **dall'articolo 10** dello schema di decreto, al fine di garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo, le pubbliche amministrazioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, individueranno, mediante propri atti organizzativi, un unico ufficio dirigenziale generale responsabile del coordinamento funzionale. Questo Ufficio sostituisce il Centro di competenza previsto dalla normativa previgente e il responsabile dei sistemi informativi automatizzati di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Questo Ufficio oltre alle attività già svolte dal centro di competenza previsto dalla normativa previgente coordinerà funzionalmente anche le attività di telecomunicazione, fonia e quanto relativo ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture, anche in relazione al Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

L'Ufficio individuato è unico; resta salva la facoltà delle Agenzie **e delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri**, di individuare un proprio Ufficio.

Con le modifiche previste l'amministrazione avrà un solo, autorevole, punto di riferimento per tutta l'attività ICT.

Infine DigitPA assicurerà il coordinamento delle iniziative nell'ambito delle attività di indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica, anche in relazione al Sistema Pubblico di Connettività.

Dall'articolo 11, che novella l'articolo 20 del Codice, iniziano le rilevanti modifiche alla disciplina del documento informatico e delle copie.

Va preventivamente sottolineato che è stata cambiata la sistematica complessiva delle norme, articolando la disciplina in una serie più nutrita di articoli ognuno dei quali è specificamente destinato a disciplinare uno specifico oggetto, in modo da dare al Codice una struttura più organica, completa e fruibile.

Inoltre si sono tenuti presenti gli sviluppi tecnologici verificatisi negli ultimi anni e le esigenze operative che motivano l'introduzione di strumenti (con conseguenti discipline giuridiche) sempre più flessibili e agili e sempre, comunque, ispirate al principio della "neutralità tecnologica".

La novità introdotta dal comma 1-*bis* è nel richiamo al valore probatorio, richiamo che integra e chiarisce il valore giuridico che può essere assunto dal documento informatico, liberamente valutabile in giudizio anche se non sottoscritto.

Il comma 2 viene abrogato semplicemente perché nel nuovo assetto sistematico, trova collocazione in diverso articolo.

Nel comma 3 si adegua la terminologia al nuovo contenuto delle definizioni di cui all'articolo 1.

Per quanto concerne l'**articolo 12**, che novella l'articolo 21 del codice, la nuova rubrica è coerente con la riorganizzazione della materia di cui prima si è fatto cenno, mentre il comma 1 introduce un riferimento alla "firma elettronica avanzata" in conseguenza dell'attribuzione a tale tipologia di firma di nuova dignità e rilevanza giuridica; si veda, al riguardo quanto scritto con riferimento alla nuova lettera q-*bis* dell'articolo 1.

Il comma 2 recupera, ricollocandola correttamente nella nuova sistematica, la disposizione analoga già presente nell'articolo 20.

L'articolo 13 modifica le disposizioni dell'articolo 22 del Codice, con riferimento al tema specifico delle copie informatiche dei documenti analogici.

Esso presuppone la definizione di copia informatica di cui all'articolo 1.

Il comma 1 del nuovo articolo 22, ripropone una norma già presente nel CAD in diversa collocazione.

Il comma 2 recupera il testo relativo alle copie informatiche di documenti originali non unici, la cui abrogazione, intervenuta *medio tempore*, non è più risultata opportuna alla luce della complessiva nuova disciplina dettata nel presente testo.

Il comma 3 introduce un nuovo regime della copia dell'originale unico, nel quale la copia la cui conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato non può essere disconosciuta, ma anche la copia effettuata da altro soggetto può assumere rilevanza giuridica, tranne che tale conformità venga disconosciuta da terzi.

Ai sensi del comma 3-*bis*, le copie formate ai sensi dei commi precedenti sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, mentre il comma 3-*ter* detta una disciplina particolare per la conservazione sostitutiva di particolari tipologie di documenti analogici originali unici e ne affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione.

L'articolo 14, che novella l'articolo 23, e inserisce dopo di esso tre nuovi articoli, reca una analitica disciplina in materia di:

- a) copie analogiche di documenti informatici (art. 23): le copie analogiche hanno il medesimo valore degli originali informatici, ma resta l'obbligo di conservazione dell'originale informatico, tranne che la conformità non sia sancita da pubblico ufficiale.
- b) duplicati e le copie informatiche di documenti informatici (articolo 23-bis): i duplicati, per la loro indistinguibilità dall'originale, li sostituiscono ad ogni effetto, mentre le copie e gli estratti non fanno venir meno l'obbligo di conservazione dell'originale.
- c) documenti amministrativi informatici (art.23-ter): la disposizione recupera alcune disposizioni preesistenti e ne introduce di nuove. Tra le nuove disposizioni rientrano sia quella che consente di sottoscrivere i documenti amministrativi con rilevanza interna al procedimento mediante firma elettronica avanzata (al fine di non imporre in quei casi l'uso della firma digitale), sia l'introduzione di un contrassegno elettronico su particolari categorie di copie cartacee di documento informatico , al fine di garantirne la pubblica fede.

d) riproduzioni informatiche: l'articolo 23-*quater* introduce tale concetto all'articolo 2712 del Codice civile.

Con l'**articolo 15** dello schema, l'articolo 26, comma 1, del Codice viene modificato in modo da chiarire che il possesso dei particolari requisiti di onorabilità richiesti dal testo unico in materia bancaria è necessario esclusivamente in capo ai soggetti che emettono certificati qualificati.

L'**articolo 16** modifica il comma 8 dell' articolo 29 del Codice e dispone l'equiparazione degli effetti giuridici delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati dai certificatori accreditati a prescindere dallo Stato nel quale questi risiedono.

L'**articolo 17** modifica l'articolo 31 del CAD, attribuendo a DigitPA funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata.

Nell'**articolo 18** si introduce l'obbligo a carico dei certificatori di garantire il corretto funzionamento e la continuità del servizio e comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti eventuali malfunzionamenti o interruzioni del sistema, il cui mancato rispetto viene sanzionato nell'articolo successivo. Infatti, il comma 2 introduce l'articolo 32-*bis* che reca le sanzioni amministrative necessarie per svolgere con maggiore efficacia l'azione di vigilanza e controllo sull'attività di tali soggetti.

Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità della violazione e al disagio causato agli utenti e possono giungere nei casi più gravi fino alla cancellazione del certificatore o del gestore dall'elenco pubblico.

Può essere altresì applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale.

Le sanzioni sono gestite e applicate da DigitPA che osserva, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi sono iscritti nell'apposito capitolo del bilancio di DigitPA. In questo modo lo stesso Ente può finanziare l'attività di vigilanza senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Con l'**articolo 19**, che modifica l'articolo 33, comma 1 del Codice, il periodo di conservazione delle informazioni inerenti alla reale identità del titolare del certificato qualificato che riporta un pseudonimo, è stata armonizzato con quanto previsto per le informazioni inerenti all'identità del

titolare del certificato qualificato nel quale non è indicato lo pseudonimo e portato a venti anni dall'emissione del certificato.

Con l'**articolo 20** di modifica dell'articolo 35, comma 3, si prevede che l'apposizione della firma con procedura automatica, di indubbia utilità quando si tratti di sottoscrivere un gran numero di documenti formati tramite una specifica applicazione tecnologica, potrà effettuarsi sull'insieme dei documenti solo previo consenso del titolare della firma.

Con l'**articolo 21**, che novella l'articolo 37, comma 4-bis, si prevede che, al verificarsi della cessazione dell'attività di certificatore qualificato, le informazioni circa la reale identità dei titolari dei certificati qualificati - come anche le liste contenenti i certificati revocati e sospesi al tempo della cessazione dell'attività da parte del certificatore qualificato - restino disponibili presso un certificatore sostitutivo o presso DigitPA, per consentire la verifica delle firme digitali e per eventuali contestazioni da parte dei titolari circa l'imputabilità delle firme medesime.

L'**articolo 22** reca un coordinamento formale, modificano la rubrica dell'articolo 38.

L'**articolo 23** reca alcune modifiche all'articolo 40 del Codice e inserisce dopo di esso un articolo 40-*bis* che completa il quadro della trasmissione dei documenti in modalità informatica in quanto ancora al protocollo informatico ogni trasmissione tramite caselle di posta elettronica fra le pubbliche amministrazioni e fra pubbliche amministrazioni e cittadino.

Gli **articoli da 24 a 27** contengono modifiche formali per adeguare e coordinare il testo con le modifiche introdotte da altri articoli del presente decreto legislativo.

Con l'articolo 28 si modifica l'articolo 48 del Codice prevedendo che la trasmissione del documento informatico per via telematica effettuata mediante la posta elettronica certificata equivale, in via generale, alla notifica per mezzo della posta.

Con l'**articolo 29** che introduce un articolo 50-*bis* nel Codice si disciplina la predisposizione dei piani di continuità operativa e di disaster recovery che tutte le amministrazioni saranno tenute a predisporre. A DigitPa viene affidato il compito di assicurare l'omogeneità delle soluzioni tecniche e di verificare il costante aggiornamento dei piani. Nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 90

del Codice, le Amministrazioni provvedono a tali adempimenti utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'articolo 30, modifica l'articolo 51 del Codice, che fornisce la base normativa per la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, oggi regolamentati dalle misure minime di sicurezza previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali. In materia occorrono infatti ulteriori regole tecniche che in coerenza con la disciplina in materia di tutela della *privacy* introducano elementi utili per riconoscere l'esattezza, la disponibilità, l'integrità e per verificare l'accessibilità e la riservatezza dei dati.

Sim prevede altresì, che DigitPA coordini con una apposita struttura (oggi denominata CertSPC), le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici promuovendo anche intese con le analoghe strutture internazionali.

Al fine di garantire un'adeguata attuazione delle disposizioni previste dalle regole tecniche in materia di sicurezza, a DigitPA è attribuito il compito di segnalare al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle stesse.

L'articolo 31 detta misure per favorire la fruibilità dei dati pubblici di cui le amministrazioni sono titolari ammettendo l'uso di strumenti di finanza di progetto.

L'articolo 32 modifica l'articolo 54 del Codice. La lettera *a)* vi aggiunge un comma *1-bis* con il quale si dispone che le pubbliche amministrazioni centrali debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica: a) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, b) il nome del responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, l'adozione del provvedimento finale, nonché la relativa unità organizzativa come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, c) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione; d) i bandi di concorso che, in virtù della modifica apportata al comma 1, le Amministrazioni sono tenute a pubblicare in modo intergale sul proprio sito istituzionale.

Con circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione verranno individuate le modalità di trasmissione e aggiornamento dei relativi dati, da pubblicare sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica.

Per assicurare l'adempimento dell'obbligo di comunicazione dei predetti dati è previsto che la mancata comunicazione dei medesimi ed il loro mancato aggiornamento sono comunque rilevanti ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.

Vengono, infine, abrogati i commi 2 e 2 bis che disciplinavano la fase di prima attuazione del CAD.

L'articolo 34 apporta modifiche all'articolo 57 del Codice al fine di obbligare le pubbliche amministrazioni alla pubblicazione *online* di moduli e formulari. Si dispone infatti che non possa essere richiesto l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati e che la mancata pubblicazione non inibisce l'avvio dei procedimenti **con istanza in forma libera** e rileva ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

L'articolo 35 riguarda l'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, la cui realizzazione è affidata a DigitPA che potrà utilizzare elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 36 modifica l'art. 58 del Codice in materia di modalità di fruizione dei dati. Si prevede, per assicurare l'accessibilità dei dati trattati da una pubblica amministrazione da parte di altre amministrazioni, - ove ciò sia necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali di queste ultime e per agevolare l'acquisizione di ufficio e il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico sulla documentazione amministrativa -, che le amministrazioni titolari di banche dati debbano predisporre delle apposite convenzioni.

Tali convenzioni, adottate sulla base di linee guida elaborate da DigitPA, **sentito il Garante per la protezione dei dati personali**, sono aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e disciplinano l'accesso alle banche dati senza oneri a carico delle amministrazioni richiedenti.

Le convenzioni **valgono anche quale** autorizzazione, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato Testo unico, con la quale l'amministrazione certificante consente all'amministrazione procedente di entrare nei propri archivi indicando, altresì, i limiti e le condizioni dell'accesso per assicurare la riservatezza dei dati personali.

DigitPA riferisce sull'applicazione dell'articolo 58, con apposita relazione annuale da inviare al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Infine si aggiunge all'art. 58 il comma 3-bis, finalizzato a porre rimedio all'eventuale inerzia delle pubbliche amministrazioni nell'adozione delle convenzioni. Si prevede, infatti, che il Presidente del

Consiglio dei ministri possa nominare un commissario *ad acta* incaricato di predisporre le convenzioni medesime.

Con l'articolo 37 si modifica l'articolo 60 dettando disposizioni che permettano di rendere coerenti le banche dati con il sistema statistico nazionale al fine di utilizzare al meglio le informazioni statistiche. Inoltre, nelle more dell'adozione del previsto DPCM, in via transitoria, vengono individuate le basi di dati di interesse nazionale.

Le modifiche all'articolo 64 del Codice, introdotte con **l'articolo 38**, nascono dall'esigenza di aggiornare il quadro normativo alle nuove esigenze per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica. Si ribadisce il concetto che l'accesso ai servizi è sempre consentito tramite la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, ma anche tramite strumenti diversi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.

Questa regola rappresenta una significativa novità rispetto al sistema previgente, orientato a consentire, a regime, l'identificazione informatica solo attraverso la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, in quanto opera un'apertura alla pluralità degli strumenti che abilitano all'accesso ai servizi.

Il nuovo scenario rende superfluo il comma 3 dell'articolo 64, che viene dunque abrogato.

L'articolo 39, modificando l'articolo 65, introduce misure di semplificazione delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, demandando ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione l'individuazione dei casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.

Con l'articolo 40 si elimina il richiamo all'età (15 anni) entro cui viene rilasciato l'analogo documento d'identità dei minori, rinviando alla disciplina generale della materia.

Gli **articoli 41 e 42** disciplinano rispettivamente la predisposizione e l'acquisizione dei programmi informatici delle pubbliche amministrazioni e il riuso, istituto che nei primi anni di vigenza del Codice non ha avuto il successo sperato. A tal fine innovano gli articoli 68 e 69, ponendo l'accento sulla modularità delle soluzioni informatiche da adottare ed affidando al DigitPA un ruolo di facilitatore per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche.

L'articolo 43 detta disposizioni in materia di banca dati di programmi informatici riutilizzabili, mentre gli **articolo 44 e 45** apportano modifiche formali all'articolo 71 e 73 che tengono conto della nuova denominazione del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Gli **articoli 46 e 47** recano il primo, una serie di abrogazioni conseguenti alle modifiche introdotte nel Codice e il secondo le norme transitorie e finali; in particolare vengono indicati una serie di termini per l'emanazione di regolamenti, regole tecniche ed altri atti di indirizzo.